



Regione Lombardia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI COMPONE DI FOGLI N. 3

DECRETO N° 8292

Del 07.08.09

Identificativo Atto n. 968

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA MILANO - SEZ. III- N. 3158 2009 E DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ II - N. 3581 2009 E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERCORSO FORMATIVO DI "OPERATORE DI TECNICHE DEL MASSAGGIO ORIENTALE."

Il presente decreto è composto da _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME

DATO ATTO che la Regione ha approvato con D.D.G. n. 7975 del 19 luglio 2007 il percorso formativo regionale di "Operatore di tecniche del massaggio orientale" per consentire la formazione di una figura peculiare di interesse sanitario non riconducibile alle "professioni sanitarie" ai sensi della Legge 43/2006;

CONSIDERATO che il citato decreto 7975/07 è stato impugnato innanzi al TAR della Lombardia da "AIFI" – Associazione Italiana Fisioterapisti- e che, nell'ambito di un giudizio avente analogo oggetto, il Tribunale adito ha giudicato illegittima la riconduzione di percorsi formativi all'ambito sanitario regolato dalla legge 43/2006, argomentando che nella materia le Regioni disporrebbero di una potestà di regolazione meramente "interstiziale";

RILEVATO che Regione Lombardia, al fine di non assoggettare la disciplina regolata dal decreto n. 7975/07 all'alea di un possibile annullamento da parte del giudice amministrativo, ha revocato in autotutela, con decreto n. 13425 del 20/11/2008, il citato decreto 7975/07 riconducendo gli interventi formativi alla fattispecie non abilitante di cui al comma 3, art. 10, lettera b) della l.r. 19/2007 ed inquadrando altresì la progettazione dei nuovi percorsi di operatore di tecniche del massaggio orientale nel Quadro regionale degli Standard Professionali di cui al decreto dirigenziale n. 8486 del 30 luglio 2008 (Allegato A punto 19.7), quale quadro unitario ed univoco dei profili professionali, di riferimento anche per l'offerta formativa erogata dagli operatori accreditati e per la certificazioni di competenza ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 19/07;

EVIDENZIATO che a seguito di nuovo gravame promosso dalla medesima associazione "AIFI" con ricorso per motivi aggiunti, il T.A.R. Milano -Sez. III- con sentenza n. 3158/2009 ha annullato il citato decreto n. 13425/2008, ravvisando in esso un'invasione da parte della Regione della competenza statale in materia di professioni sanitarie e ritenendo, in particolare, che anche a fronte della previsione di cui all'art. 1, comma 2, della L. 43/2006 la competenza regionale sia da intendersi circoscritta ad un diverso e più limitato ambito di azione;

ATTESO che Regione Lombardia ha impugnato la suddetta sentenza avanti il Consiglio di Stato e che il Collegio, pendente il giudizio di merito, ha tuttavia rigettato con ordinanza n.3581/2009 l'istanza di sospensione degli effetti della pronuncia del T.A.R Lombardia;

RAVVISATA l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Milano n. 3158/2009 ed all'ordinanza del Consiglio di Stato n 3581/2009 revocando il profilo di "Operatore di tecniche di massaggio orientale" inserito nel Quadro regionale degli Standard professionali della Regione Lombardia al punto 19.7 dell'Allegato "A" del decreto n. 8486 del 30 luglio 2008;

RAVVISATO in ogni caso necessario prevedere, nelle more della definizione del giudizio di merito avanti il Consiglio di Stato, per quanto attiene i corsi già attivati ai sensi del citato decreto n. 13425/2008, anche a tutela e garanzia degli interessi degli studenti, che gli allievi possano completare il percorso formativo con il regolare espletamento delle prove d'esame, al cui esito finale verrà rilasciata la relativa certificazione delle competenze ai sensi della l.r. 19/07;



Regione Lombardia

VISTA la l.r. 20/08 che pone in capo alla dirigenza la competenza ad emanare gli atti di gestione che non comportano scelte caratterizzate dalla discrezionalità politica, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Milano n.3158/2009 ed all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3581/2009 e, per gli effetti, di revocare il profilo di "Operatore di tecniche di massaggio orientale" inserito nel Quadro regionale degli Standard professionali della Regione Lombardia al punto 19.7 dell'Allegato "A" del decreto dirigenziale n. 8486 del 30 luglio 2008;
2. di inibire conseguentemente agli operatori accreditati, a far data dall'approvazione del presente provvedimento, l'avvio di nuovi percorsi formativi afferenti al profilo professionale di operatore di tecniche di massaggio orientale;
3. di stabilire altresì, nelle more della definizione del giudizio di merito avanti il Consiglio di Stato, per quanto attiene unicamente ai corsi i quali è già avviata l'attività didattica ai sensi del decreto dirigenziale n.13425/2008, anche a tutela e garanzia degli interessi degli studenti, che gli allievi possano completare il percorso formativo con il regolare espletamento delle prove d'esame, al cui esito finale verrà rilasciata la relativa certificazione delle competenze ai sensi della l.r. 19/07;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

La Dirigente
Ada Fiore